

ACCORDO RAGGIUNTO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. E LE R.S.U. IN MERITO AGLI INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L. 216/95 (C.D. MERLONI BIS) PER L'ANNO 1997

Delegazione di parte pubblica:

Delegato del Rettore

prof. S. Prosperi f.to Santino Prosperi

Direttore Amministrativo

dott.ssa I. Fabbro f.to Ines Fabbro

Delegazione di parte privata:

Coordinatore R.S.U.

sig.ra M. Muccino f.to Maria Muccino

Delegato C.G.I.L.

sig. A. Battilana f.to Alessandro Battilana

Delegato C.I.S.L.

dott. M. Turchi f.to Maurizio Turchi

Delegato U.I.L.

dott.ssa M. Mengoli _____

Delegato R.D.B.

sig.ra N. Ferretti _____

Segretario verbalizzante
(Dott. Paolo Papillo) f.to Paolo Papillo

PREMESSO CHE:

- l'incentivazione specifica prevista dalla Legge 216/95 (c.d. Merloni bis) viene discussa nel momento in cui l'Amministrazione sta predisponendo un Regolamento per le procedure di spesa in economia specifico per i lavori, le forniture, e i servizi di competenza dell'Ufficio Tecnico con l'obiettivo di snellire le procedure stesse e definire le responsabilità dei tecnici in materia e, contestualmente, viene istituito il Nucleo di progettazione in affiancamento all'Ufficio Tecnico;

- l'art. 18 della L. 216/95 nel primo comma prevede espressamente che "in sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D. Lgs 29/93, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 % del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'Ufficio tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'art. 7" e nel secondo comma che "le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art.

16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici";

- si è convenuto di dover definire in sede di negoziazione decentrata alcuni criteri fondamentali circa:

- A) che cosa si intenda per progetto;
- B) come si individuino i destinatari dell'incentivo in base alla dizione della L. 216/95 < redatto direttamente il progetto>.
- C) se possa essere compreso tra i destinatari il coordinatore unico di cui all'art. 7 della L.216/95, nella fase antecedente alla formale nomina.
- D) se considerare o meno cumulabili gli incentivi in oggetto con gli altri compensi previsti quali salario accessorio per il personale tecnico-amministrativo dalle normative vigenti e dal contratto collettivo di comparto.
- E) quale sia la decorrenza dell'applicazione della norma, e cioè se siano incentivabili i progetti eseguiti a far tempo dal 3.06.95 (data di entrata in vigore della fase transitoria della L. 216/95).

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

A) I progetti dovranno essere predisposti in aderenza alle vigenti disposizioni normative in materia di opere pubbliche.

A1) La documentazione relativa ai progetti, predisposta a cura del Tecnico responsabile del progetto, dovrà comunque contenere quali requisiti essenziali:

- a) una relazione che illustri le caratteristiche e le finalità dell'intervento;
- b) i disegni necessari a definire tecnicamente l'intervento;
- c) l'elenco prezzi unitari, corredato dell'analisi dei prezzi in vigore, ove questi non siano ricompresi nei prezziari di riferimento (CCIAA, DEI, etc.);
- d) una stima del costo dei lavori o il computo metrico;
- e) il capitolato speciale d'appalto;
- f) piano di sicurezza.

B) L'incentivo sarà corrisposto a chi collabora direttamente, a vario titolo, al progetto, con preponderanza per chi ne assume la responsabilità; una quota sarà riservata a chi ha il compito di controllare il progetto, e qualora designato, al coordinatore unico.

b1) Il riparto della quota dell'1%, tra le persone che a vario titolo saranno chiamate a collaborare, dovrà essere proposto dal Responsabile dell'U.T., sulla base di valutazioni effettuate in relazione alle peculiarità di ciascuna opera o del lavoro da svolgere, all'atto della presentazione del progetto al Consiglio di Amministrazione per la formale approvazione sulla base dei seguenti parametri:

1) Coordinatore unico	7%
2) Responsabile del procedimento	10%
3) Predisposizione e firma progetto da parte di tecnico abilitato	20%
4) Servizio Tecnico o gruppo di lavoro	
Relazioni tecniche	12%
Computo metrico e stima	
Lista di categorie di lavoro	12%
Analisi dei prezzi unitari	5%
Capitolato speciale d'appalto	10%
Capitolato Generale comune a tutti gli appalti	

Rilievi e disegni preliminari		
Documentazione fotografica	4%	
	43%	43%
5) Servizio Informatico-Tecnico		
Elaborazione disegni di progetto ed adeguamenti informatici		8%
6) Servizio Amministrazione-Contabile		
Dattilografia elaborati e pratiche di approvazione vari Enti, registrazioni ordini pagamento fatture		12%
	TOTALE	100%

C) La quota destinata al coordinatore unico ai sensi dell'art. 7 della L. 216/95 verrà corrisposta dal momento in cui sarà stata conferita la formale nomina; durante il periodo transitorio la quota verrà corrisposta a coloro che assumeranno la responsabilità di controllare i progetti.

D) In merito alle problematiche di cui alla lett. D) sopracitata, le parti convengono che l'incentivo di cui al presente accordo sia reso cumulabile con quelli spettanti al personale tecnico-amministrativo in virtù delle disposizioni previste dalle normative vigenti e dal C.C.N.L. - comparto Università -.

E) In merito alle problematiche di cui alla lett. E) la delegazione di parte pubblica ritiene ammissibile che l'incentivo sia corrisposto anche per i progetti affidati a far tempo dal 3.06.95, purché risulti accertato che i progetti stessi siano stati effettivamente eseguiti ed approvati.

Quanto all'effettiva distribuzione di detto incentivo per i progetti elaborati dal 3.06.95 al 31.12.96, le parti stabiliscono di non darvi corso, in quanto:

- da parte delle R.S.U e delle OO.SS. si ritiene non conforme ad equità che, per gli anni pregressi, l'incentivo previsto dalla legge Merloni sia reso cumulabile con gli altri compensi previsti a vario titolo per il personale tecnico-amministrativo dalle normative vigenti e dal contratto collettivo di comparto. In particolare ritengono che la cumulabilità di detto incentivo realizzi una disparità di trattamento rispetto a quanto definito con il C.C.L. decentrato per il 1996, il quale prevede la non cumulabilità tra i compensi percepiti ex art. 66 D.P.R. 382/89 e/o ex art. 49 T.U., e quelli percepiti ex art. 42 lett. e) del C.C.N.L..

Pongono, pertanto, quale pregiudiziale di principio per raggiungere un accordo che preveda l'erogazione dell'indennità in oggetto anche per i progetti eseguiti ed approvati nel biennio 95/96, la non cumulabilità di tali incentivi con quanto percepito nel biennio di riferimento dal personale interessato a titolo di F.M.E.S.

- da parte dell'Amministrazione si ritiene che l'affermazione della non cumulabilità dia luogo a una complessa operazione, inutile e contraria allo spirito della L. 216/95.

Infatti si dovrebbero determinare le somme dovute nei 18 mesi di riferimento (3.06.95 / 31.12.96) al personale dell'Ufficio Tecnico coinvolto nei progetti al fine di effettuare nei confronti di detto personale delle trattenute sulle quote del F.M.E.S. percepite nello stesso periodo, per poi distribuire il provento delle trattenute a tutto il restante personale.

Ciò oltre ad essere estremamente oneroso, (tenuto anche conto della irrisorietà della cifra in gioco), vanificherebbe l'effetto incentivante dell'art. 18 della L. 216/95 e, anzi, si porrebbe in netto contrasto con esso, dato che gli incentivi destinati esclusivamente a coloro che partecipano direttamente alla redazione del progetto verrebbero erogati "senza titolo" a tutto il personale tecnico-amministrativo.

Tuttavia, resta inteso tra le parti che qualora le R.S.U e le OO.SS. decidano di rivedere la loro posizione sulla cumulabilità degli incentivi ex L. 216/95 per gli anni 1995-96 entro il 30 maggio p.v., la delegazione di parte pubblica si attiverà per ottenere il riconoscimento di detti incentivi retroattivi.

LE PARTI CONVENGONO ALTRESÌ CHE:

- dovranno essere sottoposti a verifica i criteri di distribuzione dei lavori, in modo da garantire, almeno potenzialmente, l'affidamento dei progetti a tutto il personale dell'Ufficio Tecnico che, in possesso delle capacità professionali necessarie, manifesti la volontà di dedicarsi all'attività progettuale;

- nell'emanando Regolamento per le spese in economia non venga trattata la materia relativa agli incentivi, in quanto essa costituisce oggetto di contrattazione in sede decentrata.

La delegazione di parte pubblica ribadisce il proprio impegno a far sì che l'Amministrazione realizzi progressivamente le necessarie premesse logistiche ed organizzative atte a rendere possibile una maggiore attività progettuale da parte dei tecnici dell'U.T., rendendo, per quanto possibile, meno gravosi gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, potenziando numericamente il contingente dei disegnatori C.A.D., e dotando l'U.T. di strumenti adeguati all'attività di progettazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico annualmente comunica alle OO.SS. e RSU, dandone contestuale pubblicità attraverso l'Albo dell'Amministrazione, l'ammontare dei fondi destinati all'incentivazione dei progetti, il numero dei progetti interessati, il numero e la qualifica delle persone incentivate.

La durata del presente accordo è fissata in un anno, con facoltà delle parti di chiedere la revisione decorso tale periodo.

Dichiarazione a verbale n. 1

La CISL-UNIVERSITA' in riferimento alla bozza di accordo per l'incentivazione di cui all'art. 18 Legge 109/94 da riconoscersi al personale dell'Area dell'Ufficio Tecnico che abbia effettivamente partecipato o parteciperà all'attività di progettazione edilizia dell'Ateneo, ribadisce quanto dichiarato durante le diverse riunioni di decentrata rispetto al riconoscimento di tali somme a far data dal 03.06.95. La CISL ritiene infatti che la determinazione di stralciare dall'accordo gli anni 1995 e 1996 - fra l'altro non avendo posto l'Amministrazione stessa problemi particolari - sia del tutto contraria allo spirito della legge oltre che al diritto del personale interessato a vedere riconosciuto il proprio operato.

Dichiarazione a verbale n. 2

La UIL FUR Ateneo di Bologna dichiara la disponibilità a firmare il presente accordo solo dopo l'apposizione della firma sul Contratto Decentrato riguardante il salario accessorio 1997 ed il consenso dell'assemblea dei lavoratori; ovvero qualora venga eliminata la clausola al punto D), pag. 3 che riguardava la cumulabilità dell'incentivo in esame con quelle spettanti al personale tecnico-amministrativo in virtù delle disposizioni previste nelle normative vigenti e dal CCNL Università.

Tale clausola anticipa, in modo improprio ed incompleto, una materia legata alla distribuzione del salario accessorio 1997 di cui alla data odierna non vi è accordo siglato, pertanto non garantisce a tutti i dipendenti sufficienti requisiti di equità.

La sede giusta per trattare l'argomento è la contrattazione degli istituti legati al salario accessorio.

Solo in un contesto armonico e globale, conoscendo anche l'entità delle somme di cui si tratta, sarà possibile tenere conto di tutte le esigenze rappresentate dai lavoratori.